

BVGer C-6890/2025 vom 29. Januar 2026

Bundesverwaltungsgericht, 2026-01-29, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bvger_C-6890_2025

FR: TAF C-6890/2025 du 29 janvier 2026

IT: TAF C-6890/2025 del 29 gennaio 2026

Regeste

Revisione della rendita

Erwägungen

E. 1.1

Il Tribunale amministrativo federale (TAF) esamina d'ufficio e con piena cognizione la propria competenza (art. 31 e segg. LTAF), rispettivamente l'ammissibilità dei gravami che gli sono sottoposti (DTF 133 I 185 consid. 2 con rinvii).

E. 1.2

Riservate le eccezioni - non realizzate nel caso di specie - di cui all'art. 32 LTAF, questo Tribunale giudica, in virtù dell'art. 31 LTAF in combinazione con l'art. 33 lett. d LTAF e l'art. 69 cpv. 1 lett. b LAI (RS 831.20), i ricorsi contro le decisioni, ai sensi dell'art. 5 PA, rese dall'Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per le persone residenti all'estero (UAIE).

E. 1.3

In virtù dell'art. 3 lett. dbis PA, la procedura in materia di assicurazioni sociali non è disciplinata dalla PA nella misura in cui è applicabile la LPGA (RS 830.1). Giusta l'art. 1 cpv. 1 LAI, le disposizioni della LPGA sono applicabili all'assicurazione per l'invalidità (art. 1a-26bis e 28-70), sempre che la LAI non deroghi alla LPGA.

E. 1.4

Presentato da una parte direttamente toccata dalla decisione e avente un interesse degno di protezione al suo annullamento o alla sua modifica (art. 59 LPGA e art. 48 cpv. 1 PA), il ricorso è stato interposto tempestivamente (art. 60 LPGA e art. 50 cpv. 1 PA) e rispetta i requisiti previsti dalla legge (art. 52 cpv. 1 PA) ed è pertanto ammissibile.

E. 2.1

Secondo l'art. 43 LPGA e l'art. 69 OAI (RS 831.201), l'UAIE esamina le domande concernenti le prestazioni d'invalidità, intraprende d'ufficio i necessari accertamenti e raccoglie le informazioni di cui ha bisogno, in particolare circa lo stato di salute del richiedente, la sua attività, la sua capacità di lavoro e la sua idoneità all'integrazione.

E. 2.2

Inoltre, giusta l'art. 49 lett. b PA, l'accertamento inesatto ed incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti è un motivo di ricorso.

E. 3.1

Quando l'amministrazione con un'unica decisione attribuisce una rendita per un certo periodo e, contemporaneamente, la riduce o la sopprime per un periodo successivo, devono

essere applicate per analogia le regole sulla revisione di decisioni amministrative ai sensi dell'art. 17 LPG (DTF 131 V 164; 131 V 120; 125 V 143; sentenza del TAFC-3367/2023 del 23 aprile 2025 consid. 5.2.3). Peraltro, e secondo costante giurisprudenza, assegnando retroattivamente una rendita d'invalidità degressiva e/o limitata nel tempo, l'autorità amministrativa disciplina un rapporto giuridico suscettibile di essere, in caso di contestazione, oggetto della lite e dell'impugnativa. Qualora sia contestata solo la riduzione o la soppressione delle prestazioni, il potere cognitivo del giudice non è limitato nel senso che egli debba astenersi dallo statuire circa i periodi per i quali il riconoscimento di prestazioni non è contestato (DTF 131 V 164; 125 V 143; sentenza del TAFC-3065/2022 del 10 marzo 2025 consid. 4.1).

E. 3.2

Nel caso in esame, occorre verificare se prima della pronuncia della decisione impugnata, l'UAIE, rispettivamente l'UAI-H. _____, competente ad istruire il caso giusta l'art. 40 cpv. 2 OAI, avrebbe dovuto procedere ad ulteriori misure istruttorie, segnatamente ordinare ulteriori accertamenti specialistici in ambito medico, per potersi determinare con cognizione di causa ed il necessario grado della verosimiglianza preponderante valido nel diritto delle assicurazioni sociali, sullo stato di salute e sulla residua capacità lavorativa dell'insorgente.

E. 3.3

A tal proposito, va in particolare esaminato se la proposta dell'UAIE d'ammissione del ricorso con annullamento della decisione impugnata e rinvio della causa all'amministrazione per procedere ad ulteriori approfondimenti medici sia condivisibile, corrispondendo alla normativa in vigore (risposta del 6 novembre 2025 [doc. TAF 7]).

E. 3.4

Per i motivi che saranno esposti di seguito, questo Tribunale condivide la proposta dell'UAIE, alla quale il ricorrente ha peraltro aderito (doc. TAF 10), d'annullamento della decisione impugnata con rinvio degli atti all'amministrazione affinché l'UAI-H. _____ completi l'istruttoria con ulteriori accertamenti medici per determinare se il ricorrente ha diritto ad una rendita anche successivamente al 31 ottobre 2023. Da questo profilo, l'autorità inferiore non ha infatti correttamente acclarato lo stato di salute dell'interessato prima dell'emanazione della decisione qui impugnata, imponendosi pertanto una perizia pluridisciplinare.

E. 3.5

In primo luogo, si rileva che il dott. M. _____ - come correttamente rilevato dal medico SMR - nella sua relazione del 30 settembre 2025 (doc. TAF 2) ha fatto riferimento ad una risonanza magnetica alla colonna lombare del 31 maggio 2023 da cui risulterebbe una protrusione erniaria di circa 5 mm discale L4-L5 paramediana sinistra, che condiziona compressione sulla radice omolaterale L5 in fase di attraversamento e piccolo angioma del soma di L4. Motivo per cui il citato medico ha concluso che l'assicurato è portatore di ernia discale L4-L5 con compressione sulla radice nervosa e secondaria sciatalgia sinistra, in soggetto con deficit di forza agli arti inferiori. Trattandosi di un'affezione suscettibile di influire sulla capacità lavorativa che non è mai stata valutata né dagli specialisti incaricati dall'assicuratore infortuni, né da parte dell'UAI-H. _____, già solo per questo motivo il ricorso deve essere accolto con rinvio degli atti all'UAIE per permettere all'autorità inferiore di completare l'istruttoria su tale punto.

E. 3.6

Inoltre, con lettera ambulatoriale del 15 maggio 2025 (doc. UAIE 93) - peraltro trasmessa dal D. _____ all'UAI-H. _____ il giorno seguente - i dott. i N. _____ e C. _____, specialisti in ortopedia e traumatologia del D. _____, all'esame obiettivo hanno riscontrato un peggioramento della spalla sinistra con importante dolore ed ipostenia, segnalando che sarebbe opportuno poter procedere con artro-risonanza magnetica della spalla sinistra mirata alla valutazione dello stato dei tendini della cuffia dei rotatori. Pertanto, pur avendo i medici nella medesima valutazione di principio confermato un'abilità lavorativa del 50% in attività adeguate ad esclusione di tutti i gesti ripetitivi e sotto sforzo con gli arti distanti dal tronco e oltre l'altezza dell'orizzonte, il peggioramento constatato - intervenuto ampiamente prima dell'emissione della decisione impugnata - andava approfondito perlomeno con gli ulteriori esami specialisti suggeriti dagli specialisti curanti, che non sono stati eseguiti. Di conseguenza, anche sotto questo profilo la situazione valetudinaria del ricorrente impone ulteriori approfondimenti specialistici, segnatamente un aggiornamento dal profilo ortopedico e reumatologico.

E. 3.7

Infine, occorre rilevare che alcuni medici che hanno visitato il ricorrente hanno diagnosticato problematiche endocrinologiche (ipotiroidismo) e di sovrappeso/obesità. Pertanto, l'autorità inferiore viene invitata a valutare la necessità - anche sulla base degli esiti degli ulteriori accertamenti - di includere nella perizia pluridisciplinare un consulto in endocrinologia oltre che approfondimenti legati all'obesità (sentenza del TF 8C_104/2024 del 22 ottobre 2024 consid. 5).

E. 3.8

Alla luce di quanto precede, risulta che nel caso concreto, prima della pronuncia della decisione impugnata lo stato di salute del ricorrente non è stato sufficientemente acclarato tramite i necessari accertamenti specialistici. Va pertanto accolta la proposta dell'autorità inferiore di rinvio degli atti all'amministrazione al fine di un più approfondito, e aggiornato accertamento dei fatti giuridicamente rilevanti dal profilo medico, in particolare in relazione alla determinazione di un'incapacità lavorativa che eventualmente giustifichi la concessione di una rendita anche successivamente al 31 ottobre 2023. Il completamento dell'istruttoria implica segnatamente una perizia pluridisciplinare in ambito internistico, ortopedico / reumatologico e neurologico, riservati eventuali ulteriori accertamenti che dovessero risultare necessari in considerazione dell'evoluzione nel tempo dello stato di salute del ricorrente, con verifica dell'incidenza delle diverse patologie e del loro possibile effetto congiunto sulla residua capacità lavorativa dell'insorgente così come dell'evoluzione dello stato di salute e della capacità lavorativa.

E. 4.1

In caso di annullamento della decisione impugnata, il Tribunale amministrativo federale può sostituirsi all'autorità inferiore e statuire direttamente nel merito o rinviare la causa, con istruzioni vincolanti, all'autorità inferiore per nuova decisione. In particolare, esso si sostituirà all'autorità inferiore se gli atti sono completi o comunque sufficienti per statuire (cfr., fra le tante, la sentenza del TAF C-2866/2022 del 30 gennaio 2025 consid. 10.1 con rinvii). Tale non è il caso nella presente fattispecie per i motivi precedentemente indicati.

E. 4.2

L'incarto va pertanto trasmesso all'autorità inferiore affinché completi l'accertamento dei fatti giuridicamente rilevanti. Il ricorrente verrà in particolare sottoposto ai menzionati accertamenti pluridisciplinari, riservato ogni ulteriore esame che l'evoluzione nel tempo del suo stato di salute dovesse ancora rendere necessario. La perizia dovrà essere effettuata in Svizzera (cfr. sentenza del TAF C-4041/2021 del 2 marzo 2023 consid. 14.1 con rinvii). Incomberà peraltro all'UAIE emettere una nuova decisione in tempi ragionevoli. Sulla base degli accertamenti ancora da esperire, l'amministrazione dovrà determinarsi sullo stato di salute del ricorrente nel periodo determinante a partire da novembre 2023 fino alla data della nuova decisione nonché sulla sua incidenza sulla residua capacità lavorativa e sulla sua evoluzione nel tempo.

E. 4.3

Peraltro, stanti le premesse, nulla - neppure la giurisprudenza del Tribunale federale di cui a DTF 137 V 210 (cfr. segnatamente il consid. 4.4.1.4) - si oppone al rinvio della causa all'autorità inferiore per completamento dell'istruttoria. In effetti, in assenza dei citati accertamenti complementari non era, né è, possibile determinarsi con cognizione di causa, ed il necessario grado della verosimiglianza preponderante, sullo stato di salute del ricorrente e sull'incidenza delle affezioni di cui soffre sulla residua capacità lavorativa. In particolare, un rinvio all'autorità inferiore si giustifica, dal profilo delle garanzie procedurali (in particolare quello della doppia istanza con piena cognizione) nei casi in cui, come nella fattispecie, è richiesto un accertamento peritale in ambiti che non sono stati sufficientemente chiariti nella procedura di prima istanza, ma che lo avrebbero dovuto essere prima dell'emanazione della decisione litigiosa, gli elementi per dovere agire in tal senso essendo già presenti agli atti di causa (DTF 137 V 210 consid. 4.4.1.4 [cfr., in particolare, il consid. 3 del presente giudizio]). Peraltro, il Tribunale federale ha già avuto modo di precisare che in virtù dell'art. 43 LPGA nonché degli art. 12 e 13 PA e dell'art. 19 PA in relazione con l'art. 40 PCF (RS 273), il Tribunale accerta, con la collaborazione delle parti, i fatti determinanti per la soluzione della controversia, assume le prove necessarie e le valuta liberamente. Secondo giurisprudenza, se il giudice ritiene che i fatti non siano sufficientemente delucidati, può, peraltro non senza qualche limitazione (cfr. DTF 137 V 210 consid. 4.4.1.4), sia rinviare la causa all'amministrazione per completamento dell'istruzione sia procedere lui medesimo a tale istruzione complementare. Un rinvio all'amministrazione che ha per scopo di completare l'accertamento dei fatti non viola né i principi della semplicità e della celerità né il principio inquisitorio. In particolare, un siffatto rinvio appare in generale siccome giustificato se l'amministrazione ha proceduto ad una constatazione dei fatti sommariamente nella speranza che in caso di ricorso sarebbe poi stato il Tribunale ad effettuare i necessari accertamenti fattuali (sentenza del TF 9C_162/2007 del 3 aprile 2008 consid. 2.3 con rinvii; cfr. pure sentenza del TAF C- 1621/2020 consid. 9.3).

E. 4.4

Occorre peraltro rilevare che - a seguito di un'approfondita valutazione della documentazione medica all'incarto, ed in particolare alla luce dei concludenti accertamenti ortopedici effettuati dall'assicuratore infortuni - questo Tribunale rileva come nell'ambito dell'accertamento ancora da esperire dall'autorità inferiore a seguito del rinvio degli atti di causa non sussiste l'eventualità di una nuova decisione dell'UAIE a detrimento dell'insorgente (cfr. sulla questione DTF 137 V 314 consid. 3.2.4). In altri termini, nell'ambito della nuova procedura dinanzi all'autorità inferiore, la rendita intera accordata al ricorrente dal 1° agosto 2021 al 30 ottobre 2023 e riconducibile alle conseguenze

dell'incidente del 15 luglio 2023 ed alle sue sequenze ha da ritenersi siccome già acquisita, non essendo stata contestata dalle parti e non risultando elementi che possano mettere in dubbio le ripercussioni sulla capacità lavorativa del menzionato infortunio riconosciute dall'autorità inferiore per quel periodo. A seguito della presente sentenza, resta pertanto controversa solo la questione se gli ulteriori accertamenti sullo stato di salute e sulla capacità lavorativa del ricorrente ancora da esperire giustificano, contrariamente a quanto ritenuto nella decisione impugnata, l'attribuzione di una rendita anche posteriormente al 30 ottobre 2023 (cfr. al riguardo, sentenze del TAF C-5080/2017 del 16 novembre 2018 consid. 11.5, C-1316/2014 del 13 marzo 2018 consid. 12.3 e C-2736/2014 dell'8 dicembre 2017 consid. 14.3).

E. 5.1

Visto l'esito del ricorso (il ricorrente è da considerarsi vincente in causa), non sono prelevate spese processuali (art. 63 PA). La domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dalle spese processuali, è pertanto divenuta priva di oggetto (sulla questione, fra le tante, la sentenza del TAF C-2866/2025 del 30 gennaio 2025 consid. 11.4 con rinvio).

E. 5.2

Ritenuto che l'insorgente è rappresentato in questa sede da un mandataro professionale, si giustifica altresì l'attribuzione di spese ripetibili (art. 64 PA in combinazione con l'art. 7 segg. del regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale [TS-TAF, RS 173.320.2]; cfr. pure DTF 137 V 57 consid. 2 secondo cui la parte che ha presentato ricorso in materia d'assegnazione o rifiuto di prestazioni assicurative è reputata vincente, dal profilo delle ripetibili, anche se la causa è rinviata all'amministrazione per complemento istruttorio e nuova decisione). L'ammontare di quest'ultime, in assenza di una nota dettagliata, è fissato d'ufficio (art. 14 cpv. 2 TS-TAF) in CHF 1'000.- tenuto conto del lavoro utile e necessario svolto dal rappresentante del ricorrente (cfr. sulla questione del diritto a ripetibili da parte del Patronato, le sentenze del TF 9C_310/2009 del 14 aprile 2010 consid. 4.3 e I 382/04 del 18 ottobre 2005 consid. 3 nonché, fra le tante, la sentenza del TAF C-4019/2019 del 24 novembre 2020 consid. 11.2 con rinvii). L'indennità per ripetibili è posta a carico dell'UAIE.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.